



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

SERVIZIO AFFARI LEGALI, GARE

DETERMINAZIONE n. 24 del 30-01-2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CARROZZA PIGNATELLI DI INCARICO DI DIFESA LEGALE

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

VISTO il ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana prot. N. 932/2024 per l'annullamento :

- dell'ordinanza del responsabile Area 3 del Comune di Crespina Lorenzana n. 84 del 16.11.2023, notificata in data 22.11.2023, con cui è stata disposta la demolizione di 9 tende gambling;
- della nota del responsabile dell'area 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stata comunicata l'archiviazione della CIL presenta in data 12.1.2024 dai ricorrenti;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto ed in particolare della relazione di sopralluogo del responsabile area 3 assetto del territorio del 16 novembre 2023 ;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 25/01/2024 con cui è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente in persona del sindaco pro tempore;

VISTA la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“. All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

VISTA la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi.

DATO ATTO che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno

Dato atto che per l'incarico in questione, in ragione dell'istanza cautelare presentata è necessario procedere con urgenza individuando il professionista tra esperti nel settore di diritto amministrativo;

Visto il preventivo presentato dallo studio legale Carrozza Pignatelli per un importo complessivo di euro 6.566,04. (prot. di arrivo n. 1164/2024 del 26/01/2024) e ritenuto lo stesso congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal d.m. 55/2014 per le cause con valore indeterminabile;

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/ PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011).

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- il D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- lo Statuto del Comune di Crespina approvato dal Consiglio Comunale in data 17/09/2004 con atto n. 51;
- Decreto Sindaco N.6/2020 con la quale la Dr.ssa Mattera è stata nominata responsabile dell’ Area Affari legali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2024

DETERMINA

- di dare attuazione a quanto disposto con delibera di G.C. n. 9 del 25/01/2024 con la quale si autorizza l’Ente alla costituzione in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana per l’annullamento della ordinanza del responsabile Area 3 del Comune di Crespina Lorenzana n. 84 del 16.11.2023, notificata in data 22.11.2023, con cui è stata disposta la demolizione di 9 tende gampling; della nota del responsabile dell’area 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stata comunicata l’archiviazione della CIL presenta in data 12.1.2024 dai ricorrenti e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto ed in particolare della relazione di sopralluogo del responsabile area 3 assetto del territorio del 16 novembre 2023;

- di affidare l’incarico di difesa legale allo Studio legale Carrozza Pignatelli con sede in Pisa (PI), via Santa Cecilia 16, per un importo complessivo di euro 6.566,04;
- di dare atto che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Rosanna Mattera;
- di impegnare la somma complessiva di euro 6.566,04 cp. 30127.0 voce “spese per liti e arbitraggi” del Bilancio di previsione 2024-2026

- di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:

- Ragioneria per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;
- Segreteria per la sottoscrizione della convenzione e la pubblicazione del curriculum vitae e dell'affidamento sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- Ufficio Segreteria per gli adempimenti relativi alla pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente

- di dare atto che:

il professionista si impegna a fornire la prestazione richiesta nel rispetto dei termini contrattuali convenuti nello schema di disciplinare predisposto dagli uffici.

L'atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Segreteria.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile di Direzione

SERVIZIO AFFARI LEGALI, GARE

f.to ROSANNA MATTERA

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Determinazione n. 24 del 30-01-2024

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 comma 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi del punto 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità.

Capitolo	Bilancio	Impegno/Accertamento	Importo
30127 / 0	2024	159	6.566,04
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			

Eventuali note e
prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 31-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DANIELA TAMPUCCI

	COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Provincia di Pisa)
--	---

Determina n. 24 del 30-01-2024

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CARROZZA PIGNATELLI DI INCARICO DI DIFESA LEGALE
-----------------	---

Affissa all'albo pretorio dal 31-01-2024 e per 15 giorni consecutivi.	
31-01-2024	L'INCARICATO LINDA SARDELLI

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE
PROFESSIONALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di _____ in Crespina Lorenzana, presso la sede comunale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

Il Segretario Comunale, Dr.ssa Rosanna Mattera, Segretario comunale del Comune di Crespina Lorenzana (Codice fiscale 00172540502 -Partita I.V.A.: 00415370501), la quale interviene in questo atto esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 08/08/2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato "Comune"

E

L'avv. Nicola Pignatelli (di seguito: legale) con studio in Pisa, via Santa Cecilia n. 16 C.F. _____, P.IVA _____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n....., massimale, emessa dalla.....Agenzia di.....,

PREMESSO CHE

Considerato che con delibera di Giunta comunale n. 9 del 25/01/2024 l'Amministrazione Comunale ha autorizzato l'Ente alla costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana per l'annullamento dell'ordinanza del responsabile Area 3 del Comune di Crespina Lorenzana n. 84 del 16.11.2023 e degli atti connessi e consequenziali;

Con determinazione n. _____ del _____ si conferiva incarico al Prof. Pignatelli Nicola come sopra identificato per l'attivazione della tutela dell'Ente per un importo complessivo di euro 6.566,04;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Dato atto altresì che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti il patrocinio legale è incarico escluso dall'applicazione del codice degli appalti, D.lgs 36/2023 e che pertanto è obbligatorio assolvere esclusivamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'acquisizione del CIG e che nel caso in specie è stato acquisito il seguente codice: _____;

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011).

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti -sezione regionale di Controllo per la Campania che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è

tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Crespina Lorenzana conferisce al Prof. Nicola Pignatelli, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare il Comune per la proposizione di azioni giudiziarie individuate con determinazione n. _____;

ARTICOLO 2: COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, previa presentazione di apposito preventivo di massima agli atti dell'ufficio, è di complessivi euro 6.566,04 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod.civ.

Le parti convengono che l'importo sopra quantificato individua il compenso che allo stato attuale è ragionevole prevedere con riferimento alla pratica in oggetto, e che compensi e spese relativi ad ulteriori attività allo stato non prevedibili saranno concordate preventivamente con l'amministrazione.

2. In caso di recesso da parte del Comune di Crespina Lorenzana rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM n.55/2014 ma comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di cui sopra.

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. L'Avvocato si impegna ad emettere le fatture secondo le seguenti scadenze:

- 50% al deposito dell'atto;
- Il saldo a conclusione dell'incarico.

ARTICOLO 3: MODALITA'

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, la comunicazione dell'andamento del giudizio al fine di consentire l'accantonamento di passività potenziali dell'ente.

3. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

5. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione nonché il rischio di soccombenza potenziale al fine di predisporre gli opportuni accantonamenti in bilancio.

7. Il legale si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista. E' in ogni caso obbligato annualmente a confermare o meno il preventivo originariamente presentato.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e/o richiesti dal legale.

ARTICOLO 4: INCOMPATIBILITA'

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il legale dichiara, altresì, che non sussistono ipotesi di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

3. La sottoscrizione del presente contratto obbliga il professionista incaricato del rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013.

ARTICOLO 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

3. E' fatta salva la possibilità per il legale di avvalersi di consulenti e collaboratori, senza alcun aggravio di spesa per il Comune. Eventuali rapporti tra consulenti e/o collaboratori ed il legale sono estranei al Comune ed in alcun modo l'Ente potrà essere chiamato a risponderne.

ARTICOLO 6: REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo. In tal caso, ai sensi dell'art. 47 cod. deont. “L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa”

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

1. Il Comune, informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, tra cui le disposizioni in materia di Trasparenza e Integrità della P.A. ex D. Lgs n. 33/13 ed ss.mm.ii.
2. Il legale dichiara di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni del Codice Deontologico di cui al Piano triennale di Prevenzione della corruzione vigente nel Comune di Crespina Lorenzana.

ARTICOLO 9: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ARTICOLO 10: REGISTRAZIONE

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
- Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 3), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL PROFESSIONISTA